

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 luglio 2002 - Deliberazione n. 3422 - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Art. 6, comma 6, D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000. Sportello Unico per le Attività Produttive. Definizione criteri per l'individuazione degli impianti a struttura semplice.

omissis

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relativo a "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare il Capo IV del Titolo II relativo a "Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive";

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 440 relativo a "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Rilevato che il comma 6 dell'art. 6 del citato D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 ha disposto che la Regione stabilisce i criteri per l'individuazione degli "impianti a struttura semplice" per i quali è previsto che nel corso del relativo procedimento mediante autocertificazione la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo sportello unico, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione, fatta salva la necessità dell'acquisizione della concessione edilizia;

Ritenuto che occorre procedere alla individuazione dei suddetti criteri;

Considerato che sono esclusi dal procedimento mediante autocertificazione:

- i progetti riguardanti gli impianti di cui all'art. 27 del D.Lgs. 112/98, di seguito specificati:

- impianti in cui siano utilizzati materiali nucleari;
- impianti di produzione di materiale di armamento;
- depositi costieri;
- impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
- impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;

- i progetti riguardanti gli impianti di cui all'art. 4 del D.P.R. 447/90 come modificato dal D.P.R. 440/2000, di seguito specificati:

- progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;
- impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
- impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

- i progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici, ai sensi art. 5 del D.P.R. 447/90 come modificato dal D.P.R. 440/2000,

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui integralmente riportati:

Ai sensi del comma 6, art. 6 D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/2000 sono considerati impianti a struttura semplice tutti gli impianti che non rientrano nelle seguenti tipologie:

- impianti in cui siano utilizzati materiali nucleari;
- impianti di produzione di materiale di armamento;

- depositi costieri;
- impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali;
- impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti;
- progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale;
- impianti da sottoporre al controllo sui pericoli di incidente rilevante;
- impianti da sottoporre alla disciplina della prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- impianti interessati da progetti riguardanti opere la cui realizzazione comporti variazione degli strumenti urbanistici;
- impianti interessati da progetti di realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione per i quali è necessario acquisire specifica autorizzazione in relazione a vincoli paesistici, storico-artistici archeologici e idrogeologici.

I criteri stabiliti saranno valutati alla luce dell'esperienza maturata dagli Sportelli Unici. A tal fine, la Regione, attraverso l'Osservatorio Regionale istituito con D.G.R. n. 6129 del 15/11/2001, acquisirà analitici elementi conoscitivi riguardanti i tipi di progetti presentati alle strutture uniche, i tipi di impianti da essi interessati, la tipologia di imprese coinvolte, la durata media dei singoli subprocedimenti e l'elenco dei provvedimenti autocertificabili.

Il presente provvedimento, è trasmesso al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino